



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA
Ufficio Circondariale Marittimo di Catania*

ORDINANZA N. 115 /2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

VISTA: la propria ordinanza n° 03/08 in data 21 gennaio 2008, con la quale è stato approvato il “regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di Catania”;

VISTO: il regolamento del servizio di pilotaggio nel porto di Catania, approvato con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1957 ed aggiornato con successivi decreti ministeriali datati 26 luglio 1974 e 27 dicembre 1976;

VISTA: la Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);

CONSIDERATO: che nel corso degli ultimi anni il porto di Catania ha registrato un aumento del volume di traffico delle navi di linea e da crociera;

VISTE: le segnalazioni da parte di Comandanti di navi che abitualmente scalano il porto di Catania, circa la pericolosa presenza di numerose imbarcazioni/natanti intente alla pesca o ad attività disportistiche che creano intralcio lungo la rotta di atterraggio al porto;

RITENUTO: necessario stabilire le regole di comportamento che le navi devono tenere durante le manovre di atterraggio, d'ingresso e di uscita dal porto, in un contesto di uno schema di separazione del traffico, che individui delle rotte raccomandate e misure cautelative consistenti nelle limitazioni delle velocità, al fine di migliorare gli standard di sicurezza della navigazione, di ridurre i rischi di inquinamento derivanti da collisioni tra navi e di salvaguardare la vita umana in mare.

RITENUTO: necessario, altresì, estendere il divieto di esercizio della pesca o di altre attività marittime nella zona di mare interessata dalle rotte di avvicinamento allo scalo di Catania;

CONSIDERATO: che presso la Capitaneria di Porto di Catania, nell'ambito delle direttive sia comunitarie che nazionali relative all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, è prevista a breve l'entrata in funzione del Centro di controllo del traffico marittimo denominato “Vessel Traffic Services (VTS)”, per cui sarà possibile perseguire il controllo diretto ed istantaneo del rispetto delle rotte e delle velocità delle navi in arrivo e partenza dal porto di Catania;

VISTA: la nota in data 5 settembre 2008 della Corporazione Piloti del porto di Catania;

ACQUISITO: il parere della Corporazione Piloti del porto di Catania, nel corso della riunione di cui al verbale in data 11 settembre 2008, e successivamente con nota datata 14 ottobre 2008;

ACQUISITO: il parere tecnico dell'Istituto Idrografico della Marina, inviato con foglio n° CRRP/DD.NN./11851 in data 2 ottobre 2008;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e 59 e 542 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Istituzione dello schema di separazione del traffico

E' istituito nella zona antistante l'imboccatura del porto di Catania lo schema di separazione del traffico ("Traffic Separation Scheme"), convergente nel punto al centro della Zona di Precauzione, come più avanti precisamente individuata, e posto sul punto di coordinate: Lat. 37° 28.70' N e Long. 15° 05.70' E.-

Articolo 2

Definizioni

- **Porto**: specchio acqueo racchiuso dai moli più esterni del porto e zona di mare adiacente il porto e compresa entro un miglio dal fanale verde provvisorio posto sulla testata del molo di Levante;
- **Zona di precauzione** (Precautionary zone): Area di mare circolare di raggio un miglio nautico centrato sul punto di coordinate Lat. 37° 28.70' N e Long 015° 05.70' E;
- **Settore di entrata ed uscita** (Recommended direction of traffic flow): area di mare fino a 2 miglia nautiche a partire dal limite esterno della zona di precauzione, delimitata dai tratti dei rispettivi rilevamenti 271° e 309° presi dal largo del centro dell'area di precauzione;
- **Zona di separazione del traffico** (Separation zone): Area di mare estesa fino 2 miglia nautiche a partire dal limite esterno della zona di precauzione di larghezza costante pari a 200 metri ed avente mezzzeria coincidente con il tratto di Rilevamento 290° preso dal largo del centro dell'area di precauzione;
- **Corsia di traffico in entrata** (Entering Traffic Lane): Area di mare compresa nel settore di entrata – uscita, tra il limite settentrionale del Settore stesso ed il limite settentrionale della zona di separazione;
- **Corsia di traffico in uscita** (Outgoing Traffic Lane): Area di mare compresa nel settore di entrata – uscita, tra il limite meridionale del Settore stesso ed il limite meridionale della zona di separazione;
- **Punto d'imbarco Pilota**: Punto d'intersezione tra la mezzzeria della zona di separazione del traffico ed il limite esterno dell'Area di precauzione, coincidente all'incirca con il punto di coordinate Lat 37° 28.36' N; Long. 015° 06.88' E.

Dette zone sono indicativamente rappresentate nell'allegato stralcio di carta nautica, N° 274 Litorale di Catania, che è parte integrante della presente ordinanza.

Tutte le coordinate geografiche riportate nella presente ordinanza sono riferite al sistema unificato europeo "European Datum 1950" (ED50) – carta Nautica n° 274 I.I.M.

Articolo 3

Norme di comportamento per l'uso dello schema di separazione del traffico

Tutte le navi passeggeri, navi da carico superiori a 300 t.s.l., pescherecci di lunghezza pari o superiori a 24 metri f.t., le navi da diporto di lunghezza pari o superiore a 45 metri, nonché le navi con merci pericolose a bordo di qualsiasi tonnellaggio, in atterraggio nel porto di Catania, qualunque sia la rotta d'avvicinamento, devono immettersi obbligatoriamente nel "settore d'entrata" assumendo rotta vera consigliata 275°, osservando le prescrizioni della Regola 10 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, ove è consentita una velocità non superiore a 15 nodi, nonché mantenere una distanza non inferiore a 0.8 miglia da altra eventuale unità di prora anch'essa in fase di atterraggio.

Nella "zona di precauzione" le unità sopra indicate devono manovrare con la massima prudenza ed assumere una velocità di sicurezza, come definita nella Regola 6 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, non superiore a 9 nodi e possono, manovrando sempre in sicurezza, accostare gradualmente assumendo rotte idonee e funzionali all'ingresso e all'uscita del porto.

Dette navi, inoltre, all'ingresso del bacino portuale devono procedere con la massima prudenza ed assumere una "velocità di manovra" non superiore a 6 nodi. I Comandanti delle navi in entrata al porto, valutate le condizioni metrologiche o ogni altra situazione in cui se ne ravvisi la necessità, possono assumere una velocità maggiore, comunque non superiore a 9 nodi, nel tratto compreso tra il fanale verde provvisorio ed il fanale rosso.

Analoghe limitazioni di velocità valgono per le navi di cui sopra in uscita dal porto all'interno della zona di precauzione, superata la quale è consentito assumere una velocità non superiore a 20 nodi e rotta vera consigliata 120°, fino al limite esterno dello schema di separazione del traffico.

All'interno delle "corsie di traffico" le navi devono tenersi discostate dalla zona di separazione del traffico, procedere mantenendo rotte dirette ed evitare per quanto possibile, cambiamenti improvvisi delle stesse.

Nel bacino portuale, nella zona di precauzione e nello schema di separazione del traffico, le navi, sia in entrata sia in uscita, devono mantenere le opportune distanze di sicurezza tra loro ed evitare incroci di rotte.

E' fatto obbligo alle navi che transito nello schema di separazione del traffico di effettuare ascolto radio a mezzo VHF CH 16/12.

Articolo 4

Obblighi delle unità in entrata ed uscita dal porto di Catania

Le navi dirette al porto o alla rada di Catania devono contattare un'ora prima dell'arrivo in porto o in rada, a mezzo radio VHF – canale 16 e canale 12 – rispettivamente la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Catania e la locale Corporazione Piloti, se obbligate al pilotaggio, comunicando l'ora di previsto ingresso alla Corsia di traffico in entrata, fornendo i seguenti dati:

- Tipo, nome e nazionalità della nave;
- Provenienza;
- Quantità e qualità del carico a bordo, ovvero numero di passeggeri. Qualora si tratta di nave traghetto deve essere specificato il numero delle autovetture,

comprensivo di campers e roulotte, nonché il numero dei veicoli commerciali e rimorchi distinti in vuoti e carichi.

Successivamente dovrà essere comunicata l'ora di fine manovra.

Per le navi soggette all'obbligo di pilotaggio le notizie di cui sopra possono essere fornite direttamente dai Piloti.

Le navi in uscita, anche per il tramite del pilota se obbligate al pilotaggio, devono comunicare via radio VHF alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Catania l'orario del disormeggio e, non appena fuori le ostruzioni portuali, i seguenti dati:

- Tipo, nome e nazionalità;
- Destinazione;
- Rotta e velocità;
- Quantità e qualità del carico a bordo, ovvero numero di passeggeri. Qualora si tratta di nave traghetto deve essere specificato il numero delle autovetture, comprensivo di campers e roulotte, nonché il numero dei veicoli commerciali e rimorchi distinti in vuoti e carichi.

Articolo 5

Esclusioni e deroghe

Sono esclusi dalle limitazioni di velocità gli aliscafi, le unità a sostentamento idrodinamico nonché le unità con sistema di propulsione idrogetto; le stesse devono comunque transitare all'interno delle corsie di traffico di entrata e di uscita. Anche nell'area di precauzione possono mantenere la velocità di crociera fino a 100 metri dal fanale verde provvisorio in arrivo e da 100 metri dallo stesso fanale verde in partenza. Oltre tale limite devono rispettare le limitazioni previste per le altre navi.

Tutte le navi, in presenza di particolari condizioni meteo marine avverse ovvero per giustificati ed eccezionali motivi possono essere autorizzati in deroga a navigare fuori "schema" previa richiesta di autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Catania, che valuterà sentita la locale Corporazione Piloti del porto.

Eventuali deroghe potranno essere accordate anche ad unità navali, passeggeri e da carico, qualora svolgano particolari servizi a carattere locale o turistico ricreativo. In tal caso dette unità devono presentare motivata richiesta alla Capitaneria di Porto di Catania per l'ottenimento del relativo nulla osta che potrà avere durata semestrale o annuale.

Articolo 6

Divieti

Nel tratto di mare compreso nello "schema di separazione del traffico", ivi compresa "la zona di precauzione", e fermo restando i divieti stabiliti dal Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di Catania, è vietato l'ancoraggio, la sosta, la pesca ed ogni altra attività subacquea e di superficie che interferisca con la navigazione.

E' vietato a tutte le navi galleggianti di qualsiasi tipo, attraversare le zone di mare comprese nella schema di separazione del traffico. Sono consentite deroghe a detto principio alle navi che ne facciano motivata richiesta ed autorizzate dalla Capitaneria di Porto, sentita la locale Corporazione dei Piloti del porto.

Le navi da carico inferiori a 300 tsl, le unità da pesca inferiori a 24 metri e le navi da diporto inferiori a 45 metri, in navigazione possono transitare nella “zona di precauzione”, usando la massima prudenza, rispettando le precedenze e le regole vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72), con divieto quindi di accesso alle corsie di traffico riservate esclusivamente al naviglio individuato nel comma 1 dell’articolo 3 della presente ordinanza.

Ai mezzi navali destinati ai servizi portuali, ad esclusione dei mezzi dei servizi tecnico- nautici del porto (Pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio) è vietato l’attraversamento dei settori di entrata ed uscita dello schema di separazione del traffico, quando quest’ultimo è interessato dal transito di altre navi. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall’Autorità Marittima, qualora ricorrano le condizioni di fattibilità.

Articolo 7

Modifica punti di fonda

Il punto di fonda “ALFA 4” individuato dall’articolo 16 del “Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di Catania”, poiché ricade in prossimità del limite esterno della zona di precauzione, è spostato in modo da non interferire con le limitazioni previste per la predetta zona.

Pertanto le coordinate geografiche del suddetto punto di fonda sono modificate come di seguito:

ALFA 4)	Lat.	37° 29.50’ N	Long.	15° 06.85’ E
---------	------	--------------	-------	--------------

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Tutte le norme in contrasto con le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono abrogate.

Articolo 9

Norme transitorie

Nelle more dell’aggiornamento delle carte e dei documenti nautici è fatto obbligo alle Agenzie Marittime Raccomandatarie locali di notificare la presente ordinanza ai comandanti delle navi prima che scalino il porto di Catania.

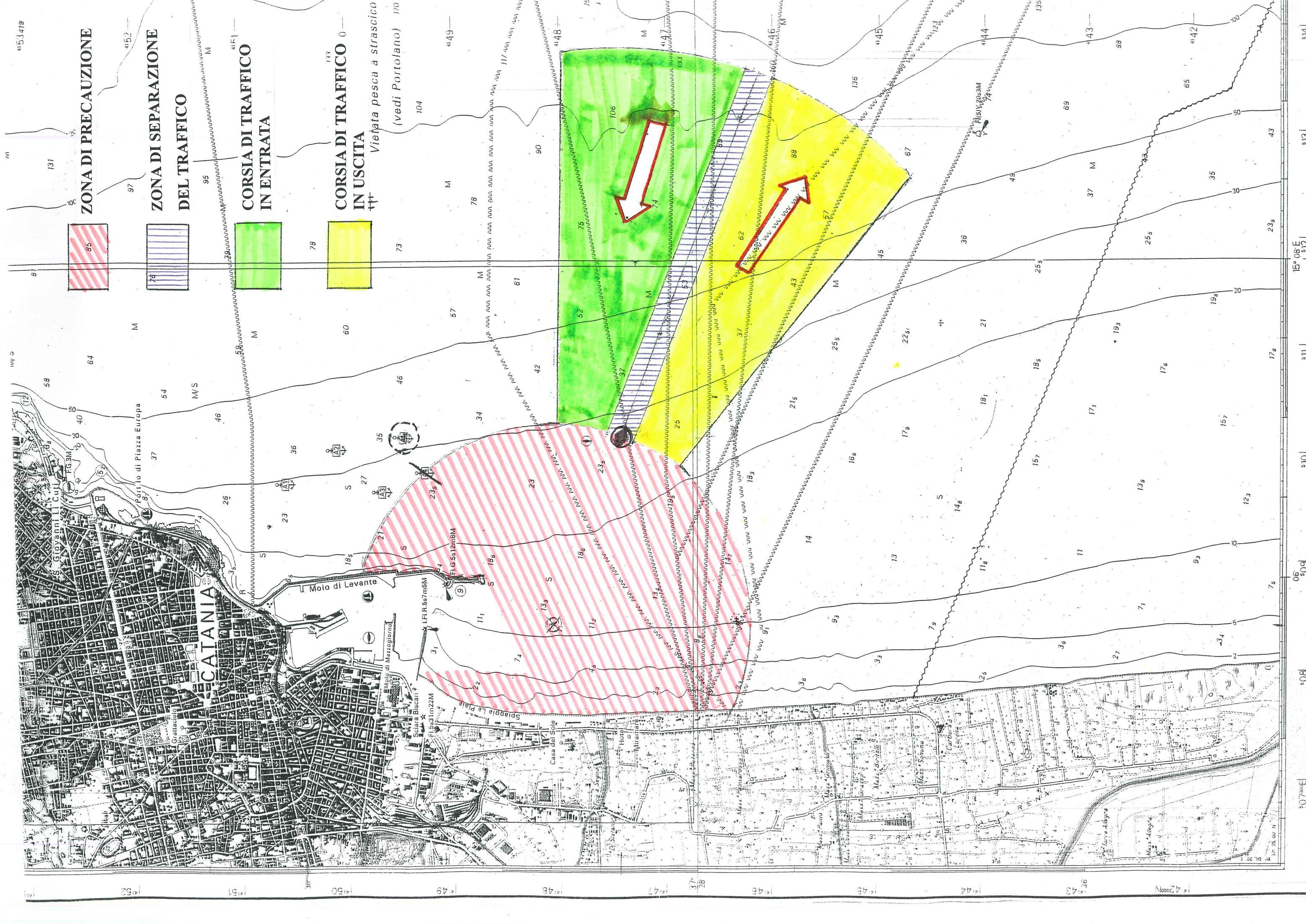
Articolo 10

Sanzioni

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione.

Catania, 23.09.2009

F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Domenico DE MICHELE



ZONA DI PRECAUZIONE

**ZONA DI SEPARAZIONE
DEL TRAFFICO**

**CORSIA DI TRAFFICO
IN ENTRATA**

**CORSIA DI TRAFFICO
IN USCITA**

**Vietata pesca a strascico
(vedi Portolano) 170**